

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione III 11/02/1998 n. 1420
legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.1

Il "contratto autonomo di garanzia", definito anche "garanzia a prima domanda", espressione di quella autonomia negoziale riconosciuta alle parti dall'art. 1322, secondo comma c.c., si configura come una relazione tri o quadrilaterale fra il destinatario della prestazione (beneficiario della garanzia), il garante (di solito una banca straniera), il controgarante (soggetto non necessario e che solitamente si identifica in una banca nazionale che copre la garanzia assunta da quella straniera e il debitore della prestazione (l'ordinante). Caratteristica fondamentale di tale contratto, che vale a distinguerlo da quello di fideiussione di cui agli artt. 1936 e seguenti c.c., è la carenza dell'elemento dell'accessorietà: il garante s'impegna a pagare al beneficiario, che escuta la garanzia, senza opporre eccezioni in ordine né alla validità né all'efficacia del rapporto di base. Identico impegno assume il controgarante nei confronti del garante.